

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 318/36/2011**

**OGGETTO DELLA DOMANDA**

- Ricorso N. 8036/10 R.G.R., avverso diniego rimborso n. 2010/14859, Imposta Sostitutiva, dell'Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Milano
- Ricorrente: Sc. Ag..

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Nessuna delle parti ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Si è costituito l'ufficio che chiede il rigetto del ricorso.

Il Relatore illustra i motivi della controversia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore, si ritira in Camera di Consiglio e assume la seguente decisione:

La contribuente, nell'anno 2002, si è avvalsa della facoltà di rideterminazione del valore di quote societarie, di sua proprietà, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 448/2001, versando in tre rate annuali la relativa imposta sostitutiva. Successivamente, ai sensi della legge finanziaria per il 2008, la contribuente ha proceduto ad effettuare una nuova rivalutazione delle medesime quote societarie, alla data dell'1/1/2008, la relativa imposta sostitutiva.

In data 27.10.2008, la contribuente presentava una istanza di rimborso relativamente al solo versamento della rata d'imposta versata il 15.12.2004, e relativa alla prima rivalutazione effettuata. L'Ufficio, in esito alla ricevuta istanza di rimborso, ha provveduto ad eseguire il richiesto rimborso. In data 03/03/2010, la contribuente ha presentato una nuova istanza di rimborso, relativamente ai due primi versamenti, della rate d'imposta effettuati il 30/09/2002 ed il 16/12/2003, ricevendo da parte dell'Ufficio il diniego oggetto della discussione.

Ricevuto il rigetto della domanda di rimborso, la contribuente ha adito Questa Commissione per veder riconosciuto il proprio diritto a ricevere la restituzione delle somme pagate e non dovute. L'Ufficio, con l'atto di costituzione in giudizio, ha giustificato il rigetto della istanza di rimborso, con l'applicazione del termine decadenziale, previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/73, perché la domanda di rimborso è stata proposta oltre il termine di 48 mesi dalla data del versamento. Con memoria, presentata in termini utili, la ricorrente, nel controdedurre a quanto affermato dall'Ufficio, richiama la legge n. 106/2011, che ha espressamente autorizzato i contribuenti, che si sono avvalsi della doppia rivalutazione delle quote societarie, a poter richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata sulla prima rivalutazione.

Il Collegio ritiene accoglibile il ricorso. In vero, il legislatore ha provveduto a sanare la anomala situazione creatasi per i contribuenti che, essendosi avvalsi della facoltà di operare la seconda rivalutazione delle quote societarie, hanno versato due volte l'imposta sostitutiva per il medesimo scopo. Il caso di che trattasi, non può, in alcun caso, essere assimilato alla ordinaria disciplina dei rimborsi previsti dall'art. 38 del DPR n. 602/73, perché il diritto al rimborso discende da una apposita norma di legge emanata per sanare gli effetti di una indebita duplice tassazione.

La Commissione, considerata la natura ed entità della controversia, dichiara compensate le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.